



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 213 del 14/03/2024

**Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE DI COLLABORAZIONE TRA ASL
VCO E LA FORLIFE S.R.L. DI NOVARA PER PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE IN DIETOLOGIA PER IL PERIODO
01/01/2024 - 31/03/2024**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziionario: Primatesta Giuseppina

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che con deliberazione n. 859 del 02/12/2022 era stata autorizzata e approvata la convenzione con la Società Forlife srl, che gestisce il Centro Medico S. Francesco di Novara, Centro autorizzato allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale non convenzionata con il SSN, per la collaborazione da parte di personale medico specialista in Dietologia e Nutrizione Clinica, con un impegno di 20 ore mensili e validità sino al 31/12/2023;

preso atto che, con comunicazione mail del 7 marzo 2024 acquisita in pari data al prot. aziendale n. 16585, la Società FORLIFE Srl, alla luce dell'ormai prossimo pensionamento del Responsabile della SSD Dietologia e Nutrizione Clinica, ha chiesto il rinnovo della convenzione alle medesime condizioni, per il periodo dal **01/01/2024** al **31/03/2024** per garantire l'assistenza ai pazienti seguiti presso il Centro nel periodo di transizione ad altro rapporto contrattuale;

dato atto che:

- la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni, con comunicazione e.mail del 07/03/2024, ha chiesto al Responsabile della SSD Dietologia e Nutrizione clinica una valutazione in merito al rinnovo per il periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024 della convenzione con la Società Forlife Srl;
- il Responsabile della SSD Dietologia e Nutrizione Clinica ha comunicato la disponibilità della Struttura a fornire le prestazioni richieste fino al 31/03/2024, come attività in equipe *per un massimo di 20 ore mensili*;

rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lettera c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori dell'orario di servizio, previa convenzione tra i soggetti interessati;

dato atto che, acquisito il parere favorevole della Direzione Generale, la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni in data 12/03/2024 ha trasmesso via e.mail alla Società Forlife Srl la bozza del disciplinare di convenzione per la condivisione e la conferma del testo dell'accordo;

preso atto che, con nota acquisita al Prot. aziendale n. 17764 del 12/03/2024, la Società Forlife Srl ha espresso parere favorevole in merito al disciplinare, nel testo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

PROPONE

di rinnovare, per il periodo dal **01/01/2024** al **31/03/2024**, l'accordo contrattuale con la Società Forlife Srl, che gestisce il Centro Medico S. Francesco di Novara, con sede in Via P. Custodi n. 36, per l'effettuazione di prestazioni di Dietologia, rese nella forma di attività libero professionale d'equipe da personale medico specialista a rapporto esclusivo afferente alla SSD di Dietologia e Nutrizione clinica, da svolgersi in fuori orario di lavoro e rivolta a pazienti della Forlife Srl solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 20 ore mensili;

di dare atto che l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli utenti è normata dall'art. 89 comma 1 lettera c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori dell'orario di servizio, previa convenzione tra i soggetti interessati, e dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato AL01) al presente provvedimento;

di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto di € 1.500,00// per prestazioni di Dietologia, imputato sul conto economico 4.50.02.77 del Bilancio di Esercizio 2024;

di dare atto, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo perequazione e la trattenuta decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti medici che svolgono attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1. **di rinnovare**, per le motivazioni in premessa esplicitate ed ivi tutte richiamate, per il periodo dal **01/01/2024** al **31/03/2024**, l'accordo convenzionale con la Società Forlife Srl, che gestisce il Centro Medico S. Francesco di Novara con sede legale in via P. Custodi n. 36, per l'effettuazione di prestazioni di Dietologia e Nutrizione da parte di personale medico specialista a rapporto esclusivo afferente alla SSD di Dietologia e Nutrizione clinica, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, e rivolta a pazienti della Forlife Srl solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 20 ore mensili;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

2. **di dare atto** che l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli utenti è normata dall'art. 89 comma 1 lettera c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori dell'orario di servizio, previa convenzione tra i soggetti interessati, e dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato AL01) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto**, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto di € 1.500,00// per prestazioni di Dietologia e Nutrizione, imputato sul conto economico 4.50.02.77 del Bilancio di Esercizio 2024;
4. **di dare atto**, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo perequazione e la trattenuta decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti medici che svolgono attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;
5. **di affidare** al Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;
6. **di demandare** al Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

ACCORDO CONTRATTUALE DI COLLABORAZIONE TRA ASL VCO E LA

FORLIFE S.R.L. DI NOVARA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN

DIETOLOGIA PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente

rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore

Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del

Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del

12/05/2017e modificato con deliberazione n. 65 del 28/01/2020;

E

la Società FORLIFE SRL Cod. Fisc. e P.IVA 02230210037, con sede legale e operativa a

Novara in Via Pietro Custodi n. 36, che gestisce il "Centro Medico San Francesco", nel

proseguo d'atto denominato Centro, in possesso delle autorizzazioni comunali e regionali

per lo svolgimento di attività di assistenza polispecialistica ambulatoriale non convenzionata,

legalmente rappresentata dalla Sig.ra Anna Maria Montoro, domiciliata ai fini del presente

accordo contrattuale presso la sede legale della Società a Responsabilità Limitata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - L'ASL VCO autorizza i dirigenti medici della SSD DIETOLOGIA e

NUTRIZIONE CLINICA, a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo che hanno optato

per l'attività intramoenia, ad effettuare in regime di libera professione intramuraria d'equipe

prestazioni specialistiche ambulatoriali di DIETOLOGIA, utilizzando le attrezzature di

proprietà del Centro.

ART. 2 - Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte fuori orario di servizio ai sensi:

- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 che prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di

erogare attività libero professionali richieste a pagamento da terzi e che le stesse sono da

considerarsi attività libero professionale se svolte fuori orario di servizio;

- dell'art. 89 comma 1 lettera c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria

che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa

costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori

dell'orario di servizio, previa convenzione tra i soggetti interessati;

- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha

per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.

Le prestazioni saranno rese presso la sede legale e operativa in Via Pietro Custodi n. 36 a

Novara, con un impegno massimo complessivo di 20 ore mensili. Nel dettaglio le prestazioni

con le rispettive tariffe richieste dall'ASL alla Società saranno le seguenti:

Branca	Catalog. Reg.	Descrizione	Tariffa prestaz.
79	8901.30	Visita dietologica di controllo	€. 60,00
79	897.27	Prima visita dietologica	€. 102,00

ART. 3 – Il Centro effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente

convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il

modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL

VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.

ART. 4 - Il Centro si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite

presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo

modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5 - Il Centro si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di

effettuazione delle prestazioni:

- il modulo di cui all'allegato 1 – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo

dirigente facente parte dell'equipe, debitamente vistato dal delegato della Struttura. Nel

	rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679,	
	nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero fattura di riferimento);	
	- <u>registro presenze di cui all'allegato 2</u> (vistata dal delegato della Struttura) contenente i seguenti dati: ragione sociale della struttura, oggetto e durata della convenzione, nr. totali ore mensili previste dalla convenzione, anno, mese di riferimento, data del giorno di svolgimento della prestazione, nome e cognome del dirigente dell'équipe, le ore svolte in quel giorno e firma.	
	ART. 6 - L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dal Centro per le attività oggetto del presente accordo. Il Centro si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso, provvederà a liquidare ai componenti dell'équipe le quote di spettanza, ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale avente per oggetto "Attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi", nel primo mese successivo utile.	
	ART. 7 - L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'équipe che svolgono l'attività di cui al presente accordo. Il Centro e i dirigenti medici manlevano l'ASL VCO da tutte le altre responsabilità, in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico del Centro stesso.	
	ART. 8 - Ai fini della presente convenzione le Parti, la Società Forlife SRL e l'ASL VCO, si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR).	
	Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di	

	conformare le proprie attività di trattamento ai provvedimenti dell'Autorità di controllo	
	nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB.	
	Le parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente	
	atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art.	
	2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali	
	ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.	
	Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che	
	agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati	
	personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per	
	attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le	
	medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	
	Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati	
	dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la	
	Società Forlife SRL sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale	
	"Incaricato esterno", adottata dal legale rappresentante della Società Ospitante ove il	
	Dirigente presta la propria attività o da un suo delegato.	
	ART 9 - La presente convenzione avrà validità dal 01/01/2024 al 31/03/2024 salvo disdetta	
	da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di PEC e	
	potrà essere rinnovata con atto formale delle parti.	
	ART. 10 - La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi	
	degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione	
	saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sull'atto sono a carico della Società	
	Forlife SRL.	
	Letto, confermato e sottoscritto	
	Novara data _____	
	4	

Per FORLIFE SRL

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Sig.ra Anna Maria MONTORO)

Omegna data _____

Per L'ASL VCO

IL DIRETTORE SOSTITUTO AFFARI GENERALI LEGALI ED ISTITUZIONALI

(Dott.ssa Giuseppina PRIMATESTA)

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE

(non scrivere nome e cognome del paziente)

STRUTTURA _____ Dr _____

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	PRIMA VISITA DIETOLOGICA	€. 102,00
	VISITA DIETOLOGICA DI CONTROLLO	€. 60,00

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	PRIMA VISITA DIETOLOGICA	€. 102,00
	VISITA DIETOLOGICA DI CONTROLLO	€. 60,00

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	PRIMA VISITA DIETOLOGICA	€. 102,00
	VISITA DIETOLOGICA DI CONTROLLO	€. 60,00

Riepilogo prestazioni

Branca	Catalogo Regionale	PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
79	897.27	Prima visita dietologica		€. 102,00	
58	8901.30	Visita di controllo dietologica		€. 60,00	

FIRMA RESPONSABILE DELEGATO STRUTTURA _____

Data _____

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto:

Accordo contrattuale: **DIETOLOGIA**

ALLEGATO 2

REGISTRO PRESENZE

RAGIONE SOCIALE DITTA

FORLIFE SRL

OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

**ACCORDO CONTRATTUALE DI COLLABORAZIONE TRA ASL VCO E LA FORLIFE S.R.L. DI NOVARA
PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN DIETOLOGIA PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024**

DURATA CONVENZIONE DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

NR. 20 ORE TOTALI MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

